



Bellante



Giulianova



Morro D'oro



Mosciano

Sant'Angelo

Prot. n. 142

Giulianova, 23 aprile 2018

Servizio di Segretariato Sociale

Servizio Sociale Professionale

Sede

Oggetto: ISEE nuclei familiari con componenti con disabilità. Direttiva

A richiesta, si forniscono i seguenti chiarimenti circa l'ISEE per l'accesso a prestazioni sociali agevolate da parte di cittadini disabili maggiorenni o minorenni.

Per le **persone disabili maggiorenni** L'INPS ha chiarito che per l'accesso a prestazioni sociali agevolate, assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, è possibile esibire il c.d. ISEE **ristretto**.

Scrivono l'Istituto Nazionale di Previdenza ed assistenza : *"Nella definizione di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il DPCM 159/2015 fa rientrare anche il concetto di altri interventi rivolti alle persone con disabilità: in effetti tale definizione è così ampia da ricomprendere sia le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale che quelle sociali a rilevanza sanitaria, (...). In estrema sintesi si afferma che il Centro socio Educativo (ndr ad esempio) deve essere ricompreso tra i servizi per cui chiedere l'Isce sociosanitario purché la persona abbia ottenuto il riconoscimento formale del grado di disabilità non autosufficienza".*

Ciò premesso si rammenta che l'ISEE ristretto è l'ISEE relativo al nucleo familiare composto da: beneficiario, coniuge, figli minorenni e figli maggiorenni a carico IRPEF.

Per le famiglie con con **disabili gravi e non autosufficienti minori**, l'INPS con la circolare numero 137 del 25 luglio 2016, è intervenuta a fornire i chiarimenti su come funziona il ricalcolo ISEE per le famiglie con disabili, alla luce delle modifiche normative ISEE intervenute dopo che ben 3 sentenze del Consiglio di Stato, hanno affermato e riconfermato, che nel calcolo ISEE delle famiglie in cui sono presenti persone disabili, non vanno conteggiati i trattamenti assistenziali.

Quindi, fermo restando l'obbligo di esibire l'ISEE ordinario, le due novità fondamentali, introdotte con la nuova normativa ISEE, circa il calcolo dei redditi dei nuclei familiari composti da persone con disabilità o non autosufficienti minori, sono:

1) I trattamenti assistenziali, previdenziali, indennità, ivi comprese le carte di debito, erogati a qualsiasi titolo da amministrazioni pubbliche, per la condizione di disabilità, non devono essere calcolate nell'ISEE. Pertanto, se nella famiglia c'è un disabile che percepisce un'indennità di accompagnamento, una pensione di invalidità, un'indennità di frequenza o di comunicazione, tale prestazione non va computata nel reddito complessivo ai fini ISEE.

2) Nuove franchigie per persone con disabilità: le franchigie disabili, prima differenziate tra maggiorenni e minorenni, con la nuova normativa ISEE, sono sostituite da una maggiorazione pari allo 0,5% della scala di equivalenza per ogni componente del nucleo familiare disabile.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Raffaella D'EGIDIO

